

PREVENZIONE INCENDI: Obiettivi e competenze Il quadro legislativo Due Diligence e prevenzione incendi

Ing. Massimo Babudri
Presidente Commissione Antincendio: Edilizia Civile
massimo.babudri@gmail.com
Roma, 15 aprile 2016 – 16.30 – 19.30

In collaborazione con

Organizzato da

Obiettivi e fondamenti di Prevenzione Incendi

Definizione di Prevenzione incendi

Art. 13 D.Lgs. 08/03/2006, n.139



La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale,

gli obiettivi di sicurezza

della vita umana,

di incolumità delle persone

di tutela dei beni e dell'ambiente

attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

Obiettivi e fondamenti di Prevenzione Incendi

Definizione di Prevenzione incendi

Art. 13 D.Lgs. 08/03/2006, n.139



AMBITO

La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, **anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro**, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Obiettivi e fondamenti di Prevenzione Incendi

Definizione di Prevenzione incendi

Art. 14 D.Lgs. 08/03/2006, n.139



COMPETENZE

La prevenzione incendi è affidata alla **competenza esclusiva del Ministero dell'interno**, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

WF - Attività di prevenzione incendi

- **Elaborazione** di **norme** di prevenzione incendi
- **Rilascio del certificato di prevenzione incendi**, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili
- Il Rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di **atti di abilitazione**, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità **a svolgere attività di certificazione**
- Lo **studio**, la **ricerca**, la **sperimentazione** e le **prove** su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova

WF - Attività di prevenzione incendi

- La **partecipazione**, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di **produzione normativa** nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale
- La **partecipazione** alle **attività di organismi collegiali**, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato
- Le attività di **formazione**, di **addestramento** e le **relative attestazioni** di idoneità
- **L'informazione**, la **consulenza** e **l'assistenza**
- **I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo** ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico
- La **vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi**

Organizzazione del CNVVF

Comandi Provinciali

- Rilascio del certificato di prevenzione incendi
- La partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni
- Le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità
- L'informazione, la consulenza e l'assistenza
- I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico
- La vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi

Organizzazione del CNVVF

Direzioni regionali

- Procedimenti di deroga
- Attività Comitati tecnici regionali
- Esame quesiti
- Nuclei di assistenza ai sensi D. Lgs 81/2008
- Formazione ai sensi legge 818/1984
- Attività di indirizzo coordinamento e controllo

Organizzazione del CNVVF

Direzione centrale prevenzione Sicurezza tecnica

- Elaborazione di norme di prevenzione incendi
- Rilascio, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di impianti, prodotti, apparecchiature e simili
- Il Rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione
- Lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova
- La partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale
- La partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato

Organizzazione del CNVVF

Presenza di Regole Tecniche

- Le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi disciplinate da regole tecniche specifiche emanate dal Ministero dell'Interno devono osservare i requisiti prescritti.
- Le regole tecniche contengono, per le attività alle quali si riferiscono, l'analisi del rischio e le conseguenti prescrizioni di sicurezza antincendio.
- Esse **lasciano**, quindi, **esigui margini di discrezionalità** ai tecnici ed ai responsabili delle attività sulle misure di sicurezza antincendio da adottare.
- **Il tecnico, quando l'effettuazione di determinati interventi prescrittivi risulta impossibile, può ricorrere al procedimento di "Deroga".**

Assenza di Regole Tecniche

- Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali non esistono regole tecniche devono essere progettate **secondo criteri generali di Prevenzione Incendi** per i quali utili riferimenti sono il DM 10 marzo 1998 e il DM 4 maggio 1998

ART. 13 D. Lgs. 626/ 1994 - Prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

- a) i criteri diretti ad individuare:
 - 1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
 - 2. misure precauzionali di esercizio;
 - 3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4. criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

IN ATTUAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART 13 C. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 È STATO EMANATO IL



Decreto del M.I. del 10/03/98

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

per la valutazione dei rischi di incendio in tutti i luoghi di lavoro; tale decreto può essere utilizzato come linea guida per la valutazione del rischio di incendio per le attività non dotate di regola tecnica

ART. 46 D. Lgs. 81 / 2008 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, **gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.**
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per **prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.**

ART. 46 D. Lgs. 81 / 2008 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad **evitare l'insorgere** di un incendio ed a **limitarne le conseguenze** qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la **gestione delle emergenze**;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

ART. 46 D. Lgs. 81 / 2008 - Prevenzione incendi

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell' Interno in data 10 marzo 1998.



Decreto del M.I. del 10/03/98

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

- La **valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione**, costituiscono parte specifica del documento valutazione dei rischi
- Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all' **ALLEGATO I**
 - a) livello di rischio elevato;
 - b) livello di rischio medio;
 - c) livello di rischio basso.

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) **ridurre la probabilità** di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'[allegato II](#);
- b) **realizzare le vie e le uscite di emergenza** previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'[allegato III](#);
- c) **realizzare le misure per una rapida segnalazione** dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
- d) **assicurare l'estinzione di un incendio** in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
- e) **garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio** secondo i criteri di cui all'allegato VI;
- f) **fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio** secondo i criteri di cui all'allegato VII.

Gestione dell'emergenza in caso di incendio

- All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro **adotta le necessarie misure organizzative e gestionali** da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
- per i luoghi di lavoro ove sono occupati **meno di 10 dipendenti**, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

- All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro **designa uno o più lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
- I lavoratori designati devono frequentare uno specifico **corso di formazione**

Allegato I

Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro

In questo allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

DEFINIZIONI

Pericolo di incendio

proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;

Rischio di incendio

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;

Valutazione dei rischi di incendio

procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi muoversi in caso di emergenza.

Criteri per Procedere alla Valutazione dei Rischi di Incendio

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- ☐ individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- ☐ individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- ☐ eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- ☐ valutazione del rischio residuo di incendio;
- ☐ verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie a ridurre i rischi residui di incendio.

Individuazione dei pericoli di incendio

Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

➤ Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio.



➤ A titolo esemplificativo essi sono:

- ☐ vernici e solventi infiammabili;
- ☐ adesivi infiammabili;
- ☐ gas infiammabili;
- ☐ grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- ☐ materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- ☐ prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- ☐ prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- ☐ vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili

Sorgenti di innesco

- ☐ **presenza di fiamme o scintille** dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- ☐ presenza di sorgenti di calore causate da **attriti**;
- ☐ presenza di **macchine ed apparecchiature** in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- ☐ **uso di fiamme libere**;
- ☐ presenza di **attrezzature elettriche** non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI

A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- ☐ siano previste **aree di riposo**;
- ☐ sia **presente pubblico occasionale** in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- ☐ siano presenti persone la cui **mobilità, udito o vista sia limitata**;
- ☐ siano presenti persone che non hanno **familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo**;
- ☐ siano presenti **lavoratori in aree a rischio specifico** di incendio;
- ☐ siano presenti **persone** che possono essere **incapaci di reagire prontamente** in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

☐ **eliminato**

☐ **ridotto**

☐ **sostituito** con alternative più sicure

☐ **separato o protetto** dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- ☐ **rimozione o significativa riduzione** dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- ☐ **sostituzione dei materiali** pericolosi con altri meno pericolosi;
- ☐ **immagazzinamento** dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- ☐ **rimozione o sostituzione** dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- ☐ **miglioramento** del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

MISURE PER RIDURRE I PERICOLI CAUSATI DA SORGENTI DI CALORE

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- ☐ **rimozione delle sorgenti di calore** non necessarie;
- ☐ **sostituzione** delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- ☐ **controllo** dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- ☐ **schermaggio** delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- ☐ installazione e mantenimento in efficienza dei **dispositivi di protezione**;
- ☐ controllo della **conformità degli impianti elettrici** alle normative tecniche vigenti;
- ☐ controllo relativo alla corretta **manutenzione** di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- ☐ **riparazione** o **sostituzione** delle apparecchiature danneggiate;
- ☐ **pulizia** e **riparazione** dei **condotti di ventilazione** e canne fumarie;
- ☐ adozione, dove appropriato, di un sistema di **permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera** nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- ☐ identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- ☐ divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

- ❑ aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- ❑ aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- ❑ aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- ❑ edifici interamente realizzati con strutture in legno.
- ❑ **una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;**
- ❑ una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- ❑ è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
- ❑ Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate.

Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel decreto.

MISURE COMPENSATIVE (IMPOSSIBILITÀ DI RISPETTARE LE MISURE PREVISTE)

- ☐ riduzione del percorso di esodo;
- ☐ protezione delle vie di esodo;
- ☐ realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- ☐ installazione di ulteriore segnaletica;
- ☐ potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- ☐ messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
- ☐ incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
- ☐ limitazione dell'affollamento.

MISURE COMPENSATIVE (IMPOSSIBILITÀ DI RISPETTARE LE MISURE PREVISTE)

MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO

- ☐ realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
- ☐ installazione di impianti di spegnimento automatico.

RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO

- ☐ installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
- ☐ riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
- ☐ installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
- ☐ miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
- ☐ nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.


Informazione e formazione

- ☐ predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
- ☐ emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
- ☐ controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
- ☐ realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

OBIETTIVI DELLA PREVENZIONE INCENDI – CONTROLLO DEL RISCHIO INCENDIO

- riducendo la probabilità di accadimento
- limitando la produzione di fumo e di fiamme nella fase iniziale
- garantendo lo sfollamento ordinato e sicuro degli occupanti
- impedendo la propagazione del fuoco a zone o edifici adiacenti
- evitando collassi strutturali
- predisponendo sistemi di difesa attiva (impianti, attrezzature, piani di emergenza, squadre antincendio)
- garantendo la sicurezza dei soccorritori

**COS'E' IL
RISCHIO ??**



Il “rischio zero” non esiste

PUO' ESSERE MINIMIZZATO MA MAI ELIMINATO

STRATEGIA DI PREVENZIONE INCENDI

PREVENZIONE INCENDI
OBIETTIVO?
CONSEGUIRE LA SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

IN CHE MODO

RIDUCENDO LE OCCASIONI DI
RISCHIO
MISURE PREVENTIVE

CONTENENDO LE
CONSEGUENZE
MISURE PROTETTIVE

PREVENZIONE

PROTEZIONE PASSIVA

PROTEZIONE ATTIVA

Carichi di incendio
Impianti di processo
Impianti di servizio
Aree a rischio specifico

Lay – out architettura
Caratteristiche costruttive
Strutture e materiali

Presidi antincendio

SICUREZZA EQUIVALENTE